



ORDINANZA N. 1427

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI

IL SINDACO

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020, di proroga delle precedenti disposizioni attuative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, fino al 13.04.2020;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 01.04.2020 “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia da COVID -19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”

VISTO il D.P.R. 285/90 “Regolamento di Polizia Mortuaria”

RITENUTO che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ed in ottemperanza della suddetta circolare del Ministero della Salute si rende opportuna l’adozione del provvedimento di chiusura dei cimiteri comunali, onde evitare assembramenti di persone

RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

VISTI gli artt. 50, comma 5 e 54, commi 4 e 4 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

ORDINA

A FAR DATA DAL 06.04.2020 AL 30.04.2020 L’ACCESSO A TUTTI I CIMITERI COMUNALI È CONSENTITO SOLO PER LE INDIFFERIBILI ESIGENZE LEGATE ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI PER TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, RIESUMAZIONI NONCHÉ PER LE ATTIVITA’ DI PULIZIA E MANUTENZIONE.

L’accesso dei parenti e dei congiunti entro il II° grado e per coloro che rientrano nella L. 76/2016 in ordine alle convivenze ed unioni civili è consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri, così come ai ministri di culto delle religioni riconosciute dallo Stato Italiano

INFORMA

a norma dell’art. 3 c. 4 Legge 07.08.1990 n. 241 si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Veneto, ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa a:

Comando di Polizia Locale di Vittorio Veneto;

Prefettura di Treviso;

Comando Stazione Carabinieri di Cison di Valmarino

la massima pubblicizzazione e diffusione del presente provvedimento nonché la pubblicazione all’Albo Pretorio on e sul sito web istituzionale

AVVERTE

chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

IL SINDACO
f.to *Magagnin Massimo*